

Processo Amministrativo Telematico: l'avvocato come deposita i motivi aggiunti?

Autore: Redazione

In: Normativa nazionale

Cerchi un avvocato? Confronta subito i preventivi dei nostri migliori esperti. È gratis!

Processo Amministrativo Telematico. In vigore in fino al 31 dicembre 2017 il c.d. doppio binario, tra cartaceo e digitale, per tutti i giudizi pendenti alla fine dell'anno 2016. Per il resto, tutti gli atti nuovi dovranno venire ad esistenza esclusivamente con modalità digitali, nonché depositati telematicamente.

Tuttavia i professionisti si chiedono con quali modalità debbano essere presentati i c.d. **motivi aggiunti**: cartacea o telematica? A destare questo dubbio sarebbe stata una FAQ ambigua presente all'interno del sito della Giustizia amministrativa (la n. 2), apparentemente in contrasto con l'art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.

Vuoi essere informato su tutte le novità che riguardano PA Digitale? Scopri qui il canale dedicato.

PAT e doppio binario: quale procedura deve seguire l'avvocato?

In particolare, è necessario eleggere a criterio risolutivo l'art.13 bis, comma 3 dell'allegato n. 2 del c.p.a., il quale sancisce l'ambito applicativo della **procedura digitale** rispetto ai già citati motivi aggiunti. In particolare, rileva a questi fini la **data cui risale il processo** pendente, se anteriore o posteriore al 31 dicembre 2016. A seconda di ciò, dunque, i motivi aggiunti seguiranno il regime processuale vigente ante-PAT o successivo alla sua entrata in vigore.

Infatti, osterebbe al cambio di modalità di compimenti degli atti processuali la **manca di un fascicolo corrispondente**: se il giudizio è iniziato sotto il binario del cartaceo, dunque, manca nel sistema informatico un corrispondente fascicolo digitale in cui depositare i motivi aggiunti. Viceversa, se il processo è già telematico, presso le cancellerie è assente ogni tipo di riferimento cartaceo.

Processo Amministrativo Telematico: motivi aggiunti o ricorso autonomo?

Un ulteriore ostacolo potrebbe sopravvenire, però, con riguardo alla proposizione di un **ricorso autonomo da parte dell'avvocato**, alternativo al deposito di motivi aggiunti nell'ambito del ricorso principale. In questa situazione, infatti, è il giudice che, ex art. 43 co. 3 c.p.a., eventualmente, dispone la **riunione dei ricorsi** ai sensi dell'art. 70 c.p.a. La differenza che si riflette direttamente sull'iter processuale consiste nella **creazione di un nuovo fascicolo** ad hoc per il nuovo ricorso depositato,

iscritto autonomamente a ruolo. Il Legislatore, tuttavia, ha sapientemente contemplato questa esigenza, predisponendo il c.d. **Modulo Deposito Ricorso**, disciplinato all'art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.

Solo in questi casi, quindi, si ammette, necessariamente, la **scissione del medesimo giudizio in due fascicoli distinti**, difficilmente riunibili da un punto di vista tecnico. A questo punto, si avrà, da un lato, il fascicolo informatico del nuovo giudizio e, dall'altro, il fascicolo cartaceo del giudizio pendente.

Inutile precisare, infatti, che le **FAQ**, nonostante siano presenti all'interno del sito istituzionale di Giustizia amministrativa, sono sprovviste di **qualsiasi valore normativo**, indi per cui è da ritenersi applicabile, senza l'emergere di alcuna antinomia, la disciplina istitutiva del Processo Amministrativo Telematico.

<https://www.diritto.it/processo-amministrativo-telematico-l-avvocato-come-deposita-i-motivi-aggiunti/>